

TI_GERICHTE 16.1997.45 vom 26. August 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-08-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.45

FR: TI_GERICHTE 16.1997.45 du 26 août 1997

IT: TI_GERICHTE 16.1997.45 del 26 agosto 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.08.1997
16.1997.45

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00045 Lugano 26 agosto 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 13 marzo 1997 presentato da _____ contro la sentenza 10 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 gennaio 1997 da _____ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. _____ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice; letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 27 gennaio 1997 _____ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da _____ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 856.- oltre accessori; che a valere quale titolo di credito l'istante ha indicato la decisione 14 novembre 1996 con la quale questa Camera ha respinto il ricorso presentato da _____ contro il decreto 24 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio sud che ha stralciato la causa precedentemente promossa dal qui convenuto nei confronti del garage _____; che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria; che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta fondata la pretesa dell'istante, ha condannato _____ al pagamento di fr. 1'091.80 e ha rigettato l'opposizione da questi interposta al PE in discussione; che con il presente tempestivo gravame _____ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che a prescindere dal contenuto del gravame e dall'improprio-nibilità delle argomentazioni nello stesso contenute in quanto di natura sostanzialmente appellatoria, l'operato del primo giudice non è conforme alle norme di procedura che regolano le cause a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (art. 385 segg. CPC); che infatti, nonostante dal testo dell'istanza 27 gennaio 1997 si evinca chiaramente che _____ ha inteso chiedere il rigetto dell'opposizione interposta da _____ al PE no. _____ dell'UEF di Bellinzona richiamandosi alla precedente sentenza 14 novembre 1996 di questa Camera, il giudice di pace anziché pronunciarsi sull'esistenza o meno di un titolo legittimante il rigetto provvisorio o definitivo dell'opposizione, ha trattato la vertenza quale fosse una causa ordinaria avente per oggetto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro (art. 291 segg. CPC); che simile modo di procedere è in contrasto con

quanto dispone l'art. 101 CPC che vieta al giudice e alle parti la facoltà di adottare un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge; che inoltre la decisione impugnata non è conforme al diritto esecutivo e contrasta con le risultanze istruttorie dalle quali non è emersa nessuna prova a sostegno dell'istanza, che infatti l'istante non ha prodotto né con l'allegato introduttivo, né in sede di contraddittorio (al quale non ha partecipato) i documenti atti a suffragare la sua domanda; che in particolare egli non ha prodotto un riconoscimento di debito tale da legittimare il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF) e neppure un titolo esecutivo che potesse giustificare il rigetto definitivo della stessa (art. 80 LEF), non potendo a tal proposito neppure valere l'eventuale richiamo della sentenza 14 novembre 1996 di questa Camera ritenuto che dalla stessa non risulta la condanna del convenuto al pagamento dell'importo posto in esecuzione; che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere annullata; che data la particolarità della presente fattispecie, non si prelevano tasse e spese giudiziarie Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la TarLEF pronuncia: I. Il ricorso 13 marzo 1997 di _____ è accolto . Di conseguenza la sentenza 10 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L'istanza è respinta. 2. Le spese di questa decisione ammontanti a fr. 120.- (fr. 110.- tassa di giustizia; fr. 10.- per raccomandate), da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico. II. Non si prelevano spese e tasse di giustizia. _____ verserà al ricorrente fr. 50.- quale indennità per questa sede ricorsuale. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.